

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 22/97

Iscrizione N. TO1206/O/S

07/04/2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE DEL PIEMONTE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);
Viste le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15) e 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO (G.U. 24 giugno 2005, n. 145), relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica dei siti) di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 14/11/2005;
Vista la deliberazione della Sezione del Piemonte in data 10/02/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica di siti), classe A della ditta GENERAL SMONTAGGI S.P.A.;
Vista la deliberazione della Sezione del Piemonte in data 07/04/2006 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. GE0601155 del 28/03/2006 prestate da Atradius Credit Insurance N.V. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 1000000 per la categoria 9 classe A;

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa GENERAL SMONTAGGI S.p.A. con sede in S. Pietro Mosezzo (NO), Viale Dell'Industria n. 5 è iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 (attività di bonifica dei siti) classe A (importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre euro 7.746.853,49) dal 07/04/2006 al 07/04/2011;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

CONTE GIOVANNI LEONIDA - C.F. CNTGNN46H24G776D

Carica: AMMINISTRATORE UNICO

Nato a: POIANA MAGGIORE (VI)

il: 24/06/1946



**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE DEL PIEMONTE-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 22/97

RESPONSABILI TECNICI:

BRUZZO LUCA - C.F. BRZLCU68B11D969V

Nato a: GENOVA (GE) il: 11/02/1968

Abilitato per:

Categoria: 9 Classe: A

Titolo di studio: LAUREA IN INGEGNERIA

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 5

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:


- 1 Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell'iscrizione.
- 2 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 3 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente, di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Anna Nicola)



IL PRESIDENTE
(Sergio Rodda)

Il Vicepresidente
Agaia Milone

